

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2039

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(DE MICHELIS)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(GAVA)

e col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L' 8 GENNAIO 1990

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989

ONOREVOLI SENATORI. – La Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia sull'assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Varsavia il 28 aprile 1989, avvia, insieme alle Convenzioni di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia civile, firmate in pari data, una più stretta collaborazione giudiziaria fra i due Paesi.

L'assistenza giudiziaria di cui trattasi si sostanzia, facendo quanto specificato dall'articolo 1 del testo della Convenzione, nel reciproco impegno a notificare atti di citazione ed altri atti giudiziari, a svolgere attività di acquisizione probatoria per conto dell'altro

Stato, ad interrogare indiziati od imputati, a permettere il trasferimento temporaneo di detenuti, nonchè a scambiarsi reciprocamente informazioni su precedenti penali. L'obbligo dell'assistenza è effettivo anche quando i fatti per i quali si procede non costituiscono reato per la Parte richiesta, con l'unica eccezione dei provvedimenti di sequestro e di perquisizione domiciliare, sottoposti, per la loro esecuzione, alla condizione della duplice previsione del fatto come reato.

L'attività di assistenza può essere invece rifiutata se si riferisce a reati esclusivamente militari o giudicati di natura politica dalla

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte richiesta, ai sensi dell'articolo 3; inoltre, l'assistenza non viene prestata se dovesse arrecare alla Parte richiesta pregiudizio alla propria sovranità, sicurezza ed ordine pubblico, ed infine se la Parte richiesta ha seri motivi di ritenere che il procedimento, pur intentato per perseguire un reato comune, possa essere viziato da considerazioni relative alla razza, alla religione, alla nazionalità ed alle opinioni politiche dell'imputato.

La Convenzione stabilisce inoltre, negli articoli da 7 a 10, un regime di tutela e di adeguata protezione agli indiziati, imputati, testimoni o periti chiamati a comparire a vario titolo di fronte alle autorità giudiziarie della Parte richiedente; particolare attenzione merita, al riguardo, l'articolo 9, che sottopone il trasferimento provvisorio dei detenuti ai fini dell'audizione a varie condizioni, tra le quali il consenso dell'interessato.

Gli articoli 11 e 12 prevedono altresì forme di collaborazione mediante l'informazione e la trasmissione, con scadenza annuale, delle sentenze di condanna emesse dall'autorità giudiziaria di ciascuno dei due Paesi nei confronti dei cittadini dell'altra Parte, nonché - su richiesta - degli estratti del casellario giudiziario delle persone contro le quali è in corso un procedimento penale.

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, la

Convenzione prevede attività che - concretandosi in atti tipicamente giudiziari - sono state e continuano ad essere svolte da autorità giudiziarie italiane, pur essendo intercorsi fino ad ora tra Italia e Polonia esclusivamente rapporti «di fatto».

Il provvedimento in questione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto la Convenzione che si intende ratificare ha lo scopo di porre in essere soltanto una organica normativa intesa a regolare rapporti con la Polonia, che in materia di assistenza giudiziaria penale intercorrono da tempo, e le relative spese di comparizione di persone (articolo 8) e di comparizione di detenuti (articolo 9) gravano in via ordinaria sul capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

Quanto all'onere derivante dalle minori entrate connesse con l'esenzione della legalizzazione degli atti e dei documenti di cui all'articolo 14 della Convenzione, esso è da considerarsi compensato per effetto del regime di reciprocità tra i Paesi contraenti.

Pertanto, non si rende necessaria la redazione della relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 438, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**CONVENZIONE DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE TRA LA
REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA**

Il Presidente della Repubblica Italiana ed il Consiglio di Stato della Repubblica Popolare di Polonia, desiderando sviluppare la cooperazione tra i due Paesi nel campo dell'assistenza in materia penale, hanno deciso di concludere la presente Convenzione ed a tale scopo hanno nominato quali Plenipotenziari:

- Il Presidente della Repubblica Italiana: il Ministro di Grazia e Giustizia Giuliano Vassalli,

- Il Consiglio di Stato della Repubblica Popolare di Polonia: il Ministro della Giustizia Lukasz Balcer,

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Obbligo dell'assistenza

1. Ciascuna Parte si impegna a prestare all'altra Parte, su domanda, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, la più ampia assistenza nello svolgimento di procedimenti penali. Tale assistenza comprende in particolare la notificazione di citazioni o di altri atti, l'interrogatorio di indiziati o imputati e altre persone, lo svolgimento di attività di acquisizione probatoria, il trasferimento provvisorio di persone detenute, la trasmissione di copie autentiche di sentenze penali e degli estratti del casellario giudiziario e informazioni relative alle condanne.

2. L'assistenza non comprende l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà personale né l'esecuzione di pene o misure sanzionatorie.

3. Ciascuna Parte si impegna altresì a fornire all'altra Parte informazioni relative alla legislazione ed alla giurisprudenza.

Art. 2
Fatti che danno luogo all'assistenza

1. L'assistenza è prestata anche se il fatto per il quale si procede nella Parte richiedente non è previsto come reato dalla legge della Parte richiesta.

2. Tuttavia, per l'esecuzione di ispezioni personali, perquisizioni e sequestri l'assistenza è prestata solo se il fatto per il quale si procede nella Parte richiedente è previsto come reato anche dalla legge della Parte richiesta.

Art. 3
Rifiuto dell'assistenza

1. L'assistenza è rifiutata:

a) se il fatto in relazione al quale si procede è considerato dalla Parte richiesta reato di carattere politico. Questo principio si applica anche se la Parte richiesta ha seri motivi di ritenere che la domanda di assistenza, motivata per un reato comune, sia stata presentata allo scopo di perseguire o di punire una persona per considerazioni razziali, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche, ovvero che la situazione di detta persona rischi di essere aggravata da uno qualsiasi dei motivi suddetti;

b) se il fatto in relazione al quale si procede è considerato dalla Parte richiesta reato esclusivamente militare;

c) se l'esecuzione della domanda può portare pregiudizio alla sovranità e alla sicurezza della Parte Richiesta o se è contraria alla legge od ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico di tale Parte;

d) se la persona nei confronti della quale si procede nella Parte richiedente è già stata giudicata per lo stesso fatto nella Parte richiesta, sempre che non si sia sottratta all'esecuzione della pena.

2. Tuttavia nei casi previsti nelle lettere a), b) e d) del paragrafo 1, l'assistenza è prestata se risulta che la persona nei confronti della quale si procede ha espresso liberamente il suo consenso.

Art. 4
Esecuzione

1. Per l'esecuzione degli atti richiesti si applica la legge della Parte richiesta, salva l'osservanza delle forme e modalità espressamente indicate dalla Parte richiedente che non siano contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico nella Parte richiesta.

2. La Parte richiesta informa tempestivamente la Parte richiedente, che ne abbia fatto domanda, della data e del luogo dell'esecuzione degli atti richiesti.

3. Se vi è un impedimento temporaneo o definitivo all'esecuzione degli atti richiesti, la Parte richiesta ne informa la Parte richiedente indicando i motivi della mancata esecuzione.

4. Se i dati e le informazioni forniti dalla Parte richiedente si rivelano insufficienti a consentire l'esecuzione degli atti, la Parte richiesta, ove possibile, provvede alla necessaria integrazione.

TITOLO II
FORME DI ASSISTENZA

Art. 5
Notificazione di atti

1. La domanda che ha ad oggetto la notificazione di atti contiene se necessario l'indicazione della data entro la quale l'atto deve essere notificato. In tal caso la domanda deve essere trasmessa con ragionevole anticipo rispetto alla data indicata.

2. La Parte richiesta dà la prova dell'avvenuta notificazione inviando una ricevuta datata e firmata dal destinatario e dalla persona che ha consegnato l'atto, o una attestazione delle modalità e della data della notificazione, nonché delle generalità e la qualità della persona che ha ricevuto l'atto, rilasciata dall'autorità competente.

Art. 6
Trasmissione di atti e oggetti

1. Quando la domanda di assistenza ha ad oggetto la trasmissione di atti o documenti, la Parte richiesta ha facoltà di trasmetterne copie autentiche, salvo che la Parte richiedente non domandi espressamente gli originali.

2. I documenti e gli atti originali e gli oggetti trasmessi alla Parte richiedente sono restituiti non appena possibile alla Parte richiesta se quest'ultima ne fa domanda.

Art. 7
Comparizione di persone nella Parte richiesta

1. Se la prestazione dell'assistenza comporta la comparizione di persone per lo svolgimento di atti nel territorio della Parte richiesta, tale Parte può comminare e applicare le misure coercitive e le sanzioni previste dalla propria legge.

2. Tuttavia, quando si tratta della comparizione di indiziato o imputato la Parte richiedente deve indicare nella domanda le misure che sarebbero applicabili secondo la sua legge e la Parte richiesta non può eccedere tali misure.

Art. 8
Comparizione di persone nella Parte richiedente

1. Se la domanda ha ad oggetto la notificazione di una citazione a comparire nella Parte richiedente, l'indiziato, l'imputato, il testimone od il perito che non vi ottempera non può essere sottoposto dalla Parte richiesta a sanzioni o misure coercitive.

2. Al testimone od al perito che ottempera alla citazione la Parte richiedente rimborsa le spese e corrisponde le altre somme previste dalla propria legge. La Parte richiesta, su domanda dell'altra Parte può corrispondere un anticipo.

Art. 9**Comparizione di persone detenute**

Una persona detenuta nella Parte richiesta, citata a comparire nella Parte richiedente come testimone, è trasferita provvisoriamente in tale ultima Parte se:

1) acconsente al trasferimento;

2) la sua detenzione non è suscettibile di essere prolungata dal trasferimento;

3) la Parte richiedente si impegna a ritrasferirla non appena sono venute meno le ragioni del trasferimento e, comunque, entro il termine fissato dalla Parte richiesta. Tale termine può essere prorogato dalla Parte richiesta per giustificati motivi.

4) Il trasferimento di cui al paragrafo 1 può essere rifiutato se vi ostano gravi ragioni.

5) La persona trasferita deve rimanere in stato di detenzione nel territorio della Parte richiedente, a meno che la Parte richiesta non domandi che venga messa in libertà.

Art. 10**Protezione delle persone citate**

1. Nei casi in cui la domanda ha ad oggetto la citazione di una persona a comparire nella Parte richiedente, la persona citata, se compare, non può essere perseguita, giudicata o arrestata in vista dell'esecuzione di una pena né sottoposta a qualsiasi altra restrizione della sua libertà personale per fatti commessi prima dell'arrivo sul territorio della Parte richiedente.

2. La disposizione del paragrafo 1 non si applica se la persona comparsa, avendone avuto la possibilità, non ha lasciato il territorio della Parte richiedente trascorsi quindici giorni dal momento in cui sia stato comunicato dall'autorità competente che la sua presenza non è più necessaria ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

3. La disposizione del paragrafo 1, per quanto riguarda il divieto di perseguire e giudicare, non preclude la possibilità di un procedimento giudiziario in contumacia se tale procedimento è previsto dalla legge della Parte richiedente.

Art. 11**Trasmissione di sentenze e di informazioni relative al casellario giudiziario**

1. Quando la domanda concerne la trasmissione di copia di una sentenza penale, la Parte richiesta fornisce anche le indicazioni sul relativo procedimento che siano state domandate dalla Parte richiedente.

2. Ciascuna Parte trasmette gli estratti del casellario giudiziario richiesti dall'altra Parte e concernenti le persone contro le quali è in corso un procedimento penale.

Art. 12**Informazioni relative alle condanne**

Ciascuna Parte informa annualmente l'altra Parte delle sentenze definitive di condanna pronunciate nei confronti dei cittadini di tale ultima Parte.

TITOLO III**PROCEDURA E SPESE****Art. 13****Domanda di assistenza**

1. La domanda di assistenza deve contenere le seguenti indicazioni:

a) l'autorità che procede e le generalità della persona nei cui confronti si procede, nonché l'oggetto e la natura del procedimento e le norme penali applicabili al caso;

b) l'oggetto della domanda;

c) ogni altra indicazione necessaria o utile per l'esecuzione degli atti richiesti, ed in particolare l'identità e, se possibile, il luogo dove si trova la persona nei cui confronti gli atti devono essere eseguiti;

d) le forme e modalità particolari richieste per l'esecuzione degli atti, nonché le generalità del rappresentante dell'autorità o delle parti private che possono parteciparvi.

2) La domanda, qualora abbia ad oggetto l'acquisizione di prove, deve inoltre contenere l'indicazione dell'oggetto e dello scopo dell'atto, nonché, se del caso, delle domande particolari da porre.

3) La domanda di assistenza e i documenti allegati devono essere firmati dall'autorità competente e muniti del timbro dell'ufficio.

Art. 14**Comunicazioni**

1. Le autorità competenti per le comunicazioni, ai fini della presente Convenzione sono per la Repubblica Italiana il Ministero di Grazia e Giustizia e per la Repubblica Popolare di Polonia il Ministero della Giustizia o la Procura Generale. E' ammessa anche la trasmissione per via diplomatica.

2. Non è richiesta la traduzione delle domande e delle altre comunicazioni, né la legalizzazione degli atti e dei documenti trasmessi in originale o in copia autentica.

Art. 15**Spese**

1. Sono a carico della Parte richiesta le spese da essa sostenute per la prestazione dell'assistenza.

2. Sono tuttavia a carico della Parte richiedente le spese relative al trasferimento nel suo territorio di persone detenute, le spese relative allo svolgimento di perizie nel territorio della Parte richiesta, nonché le spese indicate nel paragrafo 2 dell'art. 8. Tali spese sono anticipate dalla Parte richiedente quando sono sostenute nel territorio di tale parte.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16
Ratifica ed entrata in vigore

1. La presente Convenzione sarà ratificata ed entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica, che sarà effettuato a *Varsavia*.
2. La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata. Ciascuna Parte può denunciarla in ogni momento; la denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui l'altra Parte avrà ricevuto la relativa notifica.

Fatta a *Varsavia* il *28 aprile 1989* in duplice
esemplare nella lingua italiana e polacca, entrambi i testi
autentici e di eguale fede.

Per ordine del Presidente
della Repubblica Italiana
Giuliano Vassalli

Giuliano Vassalli

Per ordine del Consiglio di
Stato della Repubblica
Popolare di Polonia
Lukasz Balcer

Lukasz Balcer



per copia conforme
[Signature]